Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno* 1940-XVIII, *registro 4 Africa Italiana, foglio* 371.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Brandi Mario di Vincenzo e di Sito Carlotta, nato a Cercola (Napoli) il 1° ottobre 1911, sottotenente di complemento del V battaglione coloniale.

Follini Giuseppe di Lazzaro e di Piccoli Luigia, nato a Travo (Piacenza) l'11 gennaio 1892, maggiore in s.p.e. comandante del XXVIII battaglione coloniale.

Marchetti Italo fu Carlo e di Boni Teresa, nato ad Arco (Trento) il 17 aprile 1905, tenente di complemento del XXVIII battaglione coloniale.

Mezzabotta Alessandro di Carlo e di Stragliati Maria, nato a Roma il 3 settembre 1897, capitano in s.p.e. della VII brigata coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alboreto Alfonso fu Alessandro e fu Picciotto Concetta, nato a Milano il 3 luglio 1894, capitano di complemento della 55ª banda d'istruzione.

Bernardi Marzio fu Bernardo e di Bellini Loreta, nato a Orvieto il 25 agosto 1917, caporale maggiore della compagnia genio speciale Dessiè.

Danti Dino fu Guglielmo e di Guenini Emilia, nato a Livorno il 19 aprile 1909, tenente di complemento del V battaglione coloniale.

De Muro Agostino di Giovanni e di Gallo Carolina, nato a Irsina di Matera (Matera) il 16 febbraio 1908, tenente di complemento del XXXI battaglione coloniale.

De Paulis Luigi di Francesco e fu De Pasquale Concetta, nato a Napoli il 7 febbraio 1910, capo manipolo M.V.S.N. del 623° autoreparto Gondar.

Gatteschi Alberto di Giovanni e di Montelatici Evelina, nato a San Gemignano (Siena) il 5 ottobre 1908, sottotenente di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Russo Angelo di Antonio, nato ad Aradeo (Lecce) il 2 marzo 1910, camicia nera dell'VIII battaglione mitraglieri CC. NN., 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Clerici Alfredo, caporale maggiore della II brigata coloniale, campagnia genio.

Franciosi Rolando, soldato della II brigata coloniale, compagnia genio.

Gardini Nello, sergente della II brigata coloniale, compagnia genio.

Lo Russo Salvatore fu Pasquale e fu Vendegna Gerarda, nato a Potenza il 10 aprile 1904, vice caposquadra del gruppo motorizzato « Cirene », 276° battaglione.

Paganino Nello, caporale della II brigata coloniale, compagnia genio.

Porciani Dino fu Gino e di Petrini Clelia, nato a Pistoia il 9 giugno 1897, capitano di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Sala Alessandro, caporale maggiore della II brigata coloniale, compagnia genio.

(3601)

Regio decreto 5 febbraio 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1940-XVIII, *registro 4 Africa Italiana, foglio* 309.

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Manfredini Manfredo fu Paolo e di Cappelli Luigia, nato a Olmeneta (Cremona) il 7 ottobre 1898, capitano in servizio permanente effettivo del XXXVIII battaglione coloniale arabo-somalo.

Quirico Iginio fu Francesco e fu Bonassi Fannj, nato ad Asti (Alessandria) il 28 novembre 1891, tenente colonnello comandante del V battaglione coloniale.

Abdi Carie, ascari (40595) del XXXVIII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia.

Mohamed Osc, ascari (37065) del XXXVIII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

De Rosa Domenico fu Domenico e di Peroni Maria, nato a Sant'Agata dei Goti il 1° settembre 1908, sottotenente di complemento del LI battaglione coloniale.

Parisi Emanuele fu Emanuele e fu Costanzo Giovanna, nato a Galati Mamertino (Messina) il 17 luglio 1908, sottotenente di complemento del XXXVIII battaglione coloniale arabo-somalo.

Sandrelli Renato di Leonida e fu Vestri Argene, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 4 maggio 1903, capitano in servizio permanente effettivo del XXXVIII battaglione coloniale arabo-somalo.

Asfahà Catemà, ascari (21224) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Uoldeiesus Tesfaţien, buluc basci (47303) del V battaglione coloniale 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Albera Giovanni di Michele e di Brusca Margherita, nato a Pinerolo (Torino) il 3 giugno 1914, sottotenente di complemento del XXXVIII battaglione arabo-somalo.

Leone Alfredo di Damiano e di Locicero Rosalia, nato ad Alia (Palermo) il 16 luglio 1899, tenente di complemento del XXXVIII battaglione arabo-somalo.

Muzio Antonino di Alfredo e di Colosi Santina, nato a Salerno il 25 novembre 1911, sottotenente di complemento del XXXVIII battaglione arabo-somalo.

Severini Federico di Adolfo e di Leto Giuseppina, nato a Torino, il 1° gennaio 1910, sottotenente di complemento del V battaglione coloniale.

Abbagai Scimer, muntaz (52413) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Abderob Salim, buluc basci (4323) del XXXVIII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia.

Abubacher Idris Cefà, muntaz (75346) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Afraha Mohamed Soliman, muntaz (63766) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Assan Abdi, buluc basci (2223) del XXXVIII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia.

Caddù Uoldeab, gregario delle bande d'istruzione di Iaià Cocemmà e Uoro Giarsò.

Chidanè Gafrè, muntaz (61124) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Chidanemariam Demos, buluc basci (18689) del LI battaglione coloniale.

Gheremariam Negussè, muntaz del LI battaglione coloniale.

Gheresghier Uoldegabriel, muntaz (46706) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gheresillassi Uoldenchiel, muntaz (63830) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hailè Burrù, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Anturà, buluc basci (53796) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Uelliè, iusbasci (2792) del XXXVIII battaglione coloniale arabo-somalo, 3ª compagnia.

Iohannes Gosciù, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Salec Idris Isac, ascari (63835) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Seium Tafarri Sengal, muntaz (62933) del V battaglione coloniale.

Tecchiè Mahasciò, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Zerù Negussè, ascari (36635) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

(3602)

Regio decreto 5 *febbraio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *maggio* 1940-XVIII, *registro* 4 *Africa Italiana, foglio* 184.

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA

Aberrè Calburè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Abrahà Ghebriel, ascari (87137) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Abrahà Ghezzei, ascari (85623) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Admassù Mengascià, ascari (00370) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Agos Sciftà, muntaz (85150) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Atlelesus Mannè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, reparto comando.

Ailesellassè Voldesadich, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Aptemariam Mebratù, muntaz (56141) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Asfahà Teharè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Avegaz Mohamed, ascari (000369) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Averrà Gheresillasse, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Barahi Zigtà, ascari (86730) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Beherè Ghirmahonnis, ascari dell'VIII battaglione coloniale, reparto comando.

Beranè Ghebrè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, reparto comando.

Chidanè Ghebruoldi, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Chidanè Voldegabriel, ascari (68986) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Cipsà Ibba, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Fessahiè Bairù, ascari (17119) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ghebrè Disserat, ascari dell'VIII battaglione coloniale, reparto comando.

Ghebriet Tesemmà, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ghebresembet Assefai, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gheresghier Dri, ascari (85628) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gheresillassè Gormù, ascari (87120) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Hailè Baracht, ascari (86728) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Hailù Voldemariam, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Ibbarec Zuoldi, ascari (87110) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Imirù Scetiè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Maconen Rettà, ascari dell'VIII battagliane coloniale, 1ª compagnia.

Mahari Guaitom, ascari (69000) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Terreddù Ailè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tesfahonei Maharai, buluc basci (51856) dell'VIII battaglione coloniale, reparto comando.

Tesfai Cheflè, ascari (87136) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tesfanchiel Mebratù, ascari (86710) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Voldegabriel Sebhat, ascari (68992) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Voldemariam Teclè, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Vorkù Rettà, ascari dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Zerai Voldenchiel, ascari (85690) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Zerè Teclemariam, ascari (69580) dell'VIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

(3603)

Regio decreto 19 *febbraio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *giugno* 1940-XVIII, *registro* 4 *Africa Italiana, foglio* 368.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fellechè Ubscet, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Coppola Ugo di Vincenzo e di Pistone Carolina, nato a Resina (Napoli) il 1912, sottotenente di complemento della VI brigata coloniale.

Crapanzano Andrea fu Giuseppe e di Errante Adriana, nato a Polizzi Generosa (Palermo) il 19 agosto 1913, tenente di complemento del XXXVIII battaglione coloniale arabo-somalo.

Beienè Dersò, gregario (106398) della banda del Seraè.

Bigonegn Asseres, uachil del XXII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Mongustù Voldemariam, uachil (70341) della banda del Seraè.

CROCE DI GUERRA

Cerrato Antonio di Antonio e di Izzo Antonietta, nato a Montoro Inferiore (Avellino) il 1° agosto 1905, tenente di complemento del XXII battaglione coloniale.

Dal Dosso Arturo fu Tito e di Boldrini Italia, nato a Lavagno (Verona) il 3 marzo 1896, capitano di complemento del XXII battaglione coloniale.

Moffa Sisto di Raffaele e di Ruggiero Carmela, nato a Riccia (Campobasso) il 25 luglio 1912, sottotenente di complemento del XXII battaglione coloniale.

Trentini Carlo fu Luigi e di Minozzi Maria, nato a Isola della Scala (Verona) il 10 marzo 1898, tenente di complemento del XXII battaglione coloniale.

Abebè Teghegnè, gregario della banda della Regia residenza del Tana meridionale.

Abraha Embaiè, muntaz del XXII battaglione coloniale.

Abraha Medaniè, ascari del XXII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Aiateù Mersò, gregario della banda Regia residenza del Tana meridionale.

Ali Mohamed, ascari (27063) del XXII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia.

Assatè Ghetau, ascari del XXII battaglione coloniale.

Biarghi Deggù, gregario della banda della Regia residenza del Tana meridionale.

Calati Halai, buluc basci del XXII battaglione coloniale, reparto comando.

Cheflè Ghereiesus, buluc basci capo (9981) del XXII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Demellè Cecial, gregario della banda della Regia residenza del Tana meridionale.

Gemberiè Hailù, gregario della banda Regia residenza del Tana meridionale.

Ghebregherghis Cahsai, muntaz del XXII battaglione coloniale, 8ª compagnia.

Gherebraham Gheriesus, sottocapo (48931) della banda del Serae.

Gherechidan Enghidà, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Gheremeschel Negussè, buluc basci del XXII battaglione coloniale, reparto comando.

Hailè Aberrà, buluc basci (47004) del XXII battaglione coloniale, reparto comando.

Haptenchiel Apsù, buluc basci (39038) del XXII battaglione coloniale, reparto comando.

Hassemaegn Lemmà, gregario della banda Regia residenza del Tana meridionale.

Imer Goitom, ascari del XXII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ioannes Hailemariam, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Melles Negasc, muntaz del XXII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Mohamed Aden, ascari (29230) del XII battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia.

Mohamed Tucù Irai, ascari del XXII battaglione coloniale, reparto comando.

Negatù Aratè, gregario della banda Regia residenza del Tana meridionale.

Negatù Seifù, gregario della banda Regia residenza del Tana meridionale.

Said Ismail Ali, ascari (25390) del XII battaglione arabo-somalo.

Uasson Berè, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uondaià Scifù, gregario della banda Regia residenza del Tana meridionale.

Ussen Abdulla, ascari (27940) del XII battaglione arabo-somalo.

(3606)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1348.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi di carattere commerciale stipulati a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940:

a) Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti;

b) Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dall'8 maggio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per regolare gli scambi commerciali reciproci ed i relativi pagamenti.

Il *Governo Italiano*, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il *Governo spagnolo*, nell'intento di agevolare e regolare l'intercambio commerciale fra i Paesi rispettivi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Nel testo del presente Accordo ed agli effetti di quanto in esso convenuto si intenderà:

a) per Unione: il territorio del Regno d'Italia, del Regno d'Albania, dei Possedimenti italiani e dell'Africa Italiana;

b) per Spagna: il territorio della Spagna peninsulare, le Isole Baleari e Canarie, il territorio di sovranità spagnola del Nord Africa, la zona del Protettorato spagnolo nel Marocco ed i Possedimenti spagnoli del Golfo di Guinea.

Art. 2.

L'importazione nell'Unione delle merci di origine spagnola sarà ammessa, per la durata del presente Accordo, nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista *A*.

Reciprocamente, l'importazione in Spagna delle merci di origine dell'Unione sarà ammessa nei limiti dei contingenti annuali indicati nell'annessa lista *B*.

I contingenti indicati nelle liste *A* e *B* debbono considerarsi annuali; essi saranno, però, distribuiti in ragione del 50 % per ogni semestre, ad eccezione delle merci aventi carattere stagionale. Le quote di contingente non utilizzate nel primo semestre dell'anno saranno automaticamente aggiunte a quelle del secondo semestre.

Art. 3.

Qualora le rispettive importazioni non si effettuino secondo il rapporto previsto dagli Accordi in vigore, i due Governi prenderanno le opportune intese al fine di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire il rapporto predetto.

A tale scopo ognuno dei due Governi potrà promuovere la convocazione della Commissione mista permanente italo-spagnola nel termine di un mese.

Art. 4.

I pagamenti originati dagli scambi di merci tra l'Unione e la Spagna, ad esclusione del transito, dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni degli articoli seguenti.

Il Governo italiano ed il Governo spagnolo, di comune accordo, potranno applicare le predette disposizioni a pagamenti di altra natura da effettuarsi tra l'Unione e la Spagna.

Art. 5.

I versamenti per debiti il cui regolamento deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Accordo saranno effettuati dai rispettivi debitori:

in Italia, presso la Banca d'Italia e in Albania presso la Banca Nazionale d'Albania, agendo tali Banche quali cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per l'Italia e, rispettivamente, per l'Albania;

in Spagna, presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Art. 6.

a) Gli importi versati dai debitori nell'Unione saranno portati dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a credito di un conto in lire italiane, infruttifero di interessi, da aprire al nome dell'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Di tali versamenti l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero darà giornalmente notizia all'Instituto Español de Moneda Extranjera a mezzo di appositi elenchi corredati di tutte le notizie e dettagli necessari.

L'Instituto Español de Moneda Extranjera procederà al pagamento ai creditori rispettivi del controvalore in pesetas degli importi in lire indicati negli elenchi di cui sopra, e ciò nell'ordine cronologico dei versamenti eseguiti nell'Unione.

Per la conversione in pesetas degli importi in lire risultanti dai predetti elenchi verrà applicato il cambio del giorno in cui il pagamento è disposto, determinato ai sensi delle disposizioni del successivo articolo.

b) L'Instituto Español de Moneda Extranjera trasmetterà giornalmente, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, l'elenco dei versamenti eseguiti dai debitori in Spagna. Su tali elenchi saranno riportate tutte le notizie ed i dettagli necessari e sarà indicato, oltre all'importo in pesetas versato da ciascun debitore, il controvalore in lire italiane calcolato in base al cambio del giorno del versamento stesso, determinato ai sensi del successivo articolo.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nell'ordine cronologico dei versamenti eseguiti in Spagna e nei limiti delle disponibilità esistenti nel conto previsto alla lettera *a*) del presente articolo e per il debito del conto stesso, disporrà per il pagamento ai creditori nell'Unione degli importi in lire indicati sugli elenchi di cui sopra.

Art. 7.

Agli effetti dei versamenti dei debitori nell'Unione e in Spagna e dei pagamenti ai rispettivi creditori, la conversione delle lire italiane e dei franchi albanesi in pesetas, delle pesetas in lire italiane e quella delle altre divise in lire italiane e in pesetas avverrà scondo le norme seguenti:

a) il corso del cambio tra la lira italiana e la peseta sarà fissato secondo le modalità stabilite fra i due Istituti. Tale corso sarà applicato per la conversione in lire italiane dei debiti espressi in pesetas, rispettivamente, per la conversione in pesetas dei debiti espressi in lire italiane ed in franchi albanesi;

b) i debiti espressi in divisa diversa dalla lira italiana e dalla peseta saranno convertiti in lire italiane o in pesetas ai cambi ufficiali in vigore alla Borsa di Roma, rispettivamente, a quella di Madrid nel giorno precedente a quello del versamento.

Per quanto concerne il franco albanese si terrà conto della parità fissa di lire italiane 6,25 per ogni franco albanese.

Art. 8.

I pagamenti anticipati per merci originarie dell'Unione e, rispettivamente, della Spagna, destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente, nell'Unione, saranno regolati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Per essere ammessi al trasferimento, sia nell'Unione che in Spagna, tali versamenti dovranno essere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e, in quanto ciò sia richiesto, riferirsi ad una licenza di importazione rilasciata dalle autorità competenti.

Art. 9.

Di comune intesa fra il Ministero per gli scambi e per le valute ed il Ministero di industria e commercio spagnolo potranno essere autorizzate operazioni di compensazione privata.

Il regolamento di tali operazioni dovrà avvenire in conformità alle norme fissate dal presente Accordo.

Art. 10.

L'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Spagna del 22 gennaio 1936 cessa di aver vigore con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Il saldo del conto di compensazione istituito dal citato Accordo verrà utilizzato in conformità alle intese che al riguardo intercorreranno fra il Governo italiano e il Governo spagnolo.

Gli importi che successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo saranno versati in Italia ed in Spagna a fronte di debiti il cui regolamento doveva essere effettuato ai sensi dell'Accordo del 22 gennaio 1936, saranno trasferiti in conformità alle disposizioni del Protocollo complementare firmato in data d'oggi.

Art. 11.

Alla scadenza del presente Accordo i debitori del Paese a favore del quale esista un saldo non trasferito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Accordo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.

Art. 12.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Instituto Español de Moneda Extranjera fisseranno di comune intesa le modalità necessarie per assicurare la regolare applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 13.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma ed avrà effetto fino al 7 maggio 1941.

A partire da tale data esso si considererà prorogato di anno in anno se non sarà denunciato due mesi prima di ciascuna scadenza.

Fatto a Madrid, in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede, l'8 maggio 1940.

Per l'Italia
GASTONE GAMBARA

Per la Spagna
JUAN BEIGBEDER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LISTA *A*

Contingenti annui di importazione in Italia di merci di origine e provenienza spagnola

Numero della tariffa italiana	MERCE	Contingente annuo (in migliaia di lire)
34 *a)*	Pesci salati (sardine e acciughe)	25.000
34 *b)*	Pesci sott'olio (tonno)	25.000
34 *b)*	Pesci sott'olio (filetti di sgombro)	10.000
50 *a)*	Cacao in grani	12.000
274 *a)*, 1	Piriti di ferro	21.000
274 *a)*, 2	Minerali di ferro	85.000
274 *f)*	Wolframio (tungsteno)	1.000
280 *a)*	Lingotti di ghisa	50.000
284 *a)*	Acciaio in lingotti	10.000
379 *a)*	Piombo in pani	15.000
604	Legno di okumé	9.600
624 *b)*	Sughero in tavole	2.000
624 *c)*	Sughero in turaccioli	1.500
624 *d)*	Sughero in dischi	500
644	Residui della distillazione degli oli minerali (Fuel-oil, Diesel-oil)	40.000
655 *a)*	Colofonia	13.000
656 *a)*	Trementina	6.000
658 *a)*, 5	Oli essenziali ed essenze	500
715 c)	Sali potassici (cloruro)	15.000
805	Pelli grezze	10.000
	Albania	500
	Colonia, Possedimenti e A. O. I.	2.000
	Merci varie	14.400
862	Libri e riviste	1.000

Nota. — Il contingente stabilito per le « merci varie » sarà utilizzato, previo accordo fra le autorità competenti dei due Paesi, per il pagamento di merci comprese o non comprese nella lista.

LISTA *B*

Contingenti annui di importazione in Spagna di merci di origine e provenienza italiana

Numero della tariffa spagnola	MERCE	Contingente annuo (in migliaia di lire)
1, 2, 5 a 10	Marmo e alabastro	1.000
58 a 69, 71 a 75, 77	Lavori di vetro e cristallo	1.000
ex 63, ex 64, 631 a 633, 644 a 645	Lampadine elettriche e loro parti	1.500
76, ex 76, 684, ex 684, 685	Occhialeria in genere e sue parti	1.000
695, 696	Apparati e strumenti per medicina e chirurgia	1.000
97, ex 97	Doghe per botti	4.000
215, 216	Budella salate	1.000
270	Bande stagnate	6.000
389, 454, 477	Caratteri da stampa	1.000
493 a 619 (esclusi quelli specificatamente indicati)	Macchine ed apparecchi di ogni specie	14.000
516, 620 a 639	Generatori di elettricità, motori e trasformatori elettrici, apparecchi per l'applicazione dell'elettricità e loro parti	8.000
545 a 547, 578 a 581	Macchine e materiali per l'industria grafica	1.000
564, 565, 565-*bis*	Macchine da cucire, ricamare e simili e loro parti	3.000
645-*bis*	Valvole termoioniche	250
683	Apparecchi e strumenti di ottica per geodesia e topografia	1.000
691, 691-*bis*, 693, 1049, ex 1049	Lastre, carte e pellicole fotografiche, radiografiche e cinematografiche sensibilizzate	4.000
692	Pellicole cinematografiche impressionate	5.000
697	Apparecchi ortopedici	200
699, 700	Strumenti scientifici da laboratorio, scienza, arte e industria	2.000
700, 1539	Matite	300
710	Sveglie	250

Numero della tariffa spagnola	MERCE	Contingente annuo (in migliaia di lire)
716, 717	Macchine da scrivere, calcolatrici e loro parti	4.500
ex 723, 723-*bis*	Cuscinetti a sfera	500
729 a 732	Automobili, camion e loro parti	50.000
782	Accessori e pezzi di ricambio per aeroplani	5.000
785 a 787, 793, 794, 907 a 915, 918, 919, 931 a 935, 937 a 945, 947, 949, 951, 952, 954, 975, 976	Prodotti chimici e organici (escluso l'acido citrico) compresi i prodotti intermedi	2.000
795 a 797, 831 a 838, 843 a 845	Colori organici, inorganici e vernici	12.000
825 a 829	Oli essenziali ed essenze	1.000
842	Inchiostri da stampa e litografia	500
846 a 851, 853 a 855, 858 a 865, 868 a 872, 877 a 883, 892 a 905, 916, 917, 921 a 923, 925 a 930, 936, 960 a 976	Prodotti chimici inorganici	12.000
ex 906	Acido citrico	700
946, 982 a 989	Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali	7.000
981	Appretti	1.000
1016, ex 1016	Estratti tannici per concia	1.000
1017, 1018	Piante e parti di piante medicinali	500
1019, 1402	Semi non oleosi di barbabietola, canapa e altri	2.500
1041	Cellofane	700
1075, 1079	Biglietti stampati	20.000
1081 a 1087, 1101	Libri, riviste, stampati e lavori di carta e cartoni	2.000
1158, 1210, 1277, 1320	Passamaneria	300
1179, 1180, ex 1183	Canapa e stoppa di canapa	5.000
1192, 1193	Corda di canapa	800
1185 a 1187	Filati di canapa	800
1281, 1288 a 1295	Seta artificiale e borra di seta filata, flocco e lanital	40.000
1434	Paste alimentari	300
1461 a 1466	Celluloide	1.000
1488 a 1508	Lavori di gomma elastica, compresi i pneumatici e le camere d'aria	2.000
1502, 1512 a 1514	Tessuti e calze elastiche, oggetti per uso igienico	500
	Dall'Albania	500
	Dalle Colonie, Possedimenti italiani e A. O. I.	2.000
	Merci varie	7.000
	Contingente speciale per il Marocco	12.000

Nota. — Il contingente stabilito per le « merci varie » sarà utilizzato, previo accordo fra le autorità competenti dei due Paesi, per il pagamento di merci comprese o non comprese nella lista.

DOCUMENTO N. 8

Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Spagna per l'istituzione di una Commissione mista permanente

Il *Governo Italiano,* in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il *Governo Spagnolo,* desiderosi di facilitare la collaborazione economica fra i due Paesi, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore di questo Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente.

Ciascuno dei Governi contraenti designerà una Delegazione governativa, comunicandone all'altro la composizione. I presidenti delle due Delegazioni avranno facoltà di nominare membri supplenti, di aggregare esperti e di istituire sottocommissioni miste per l'esame di questioni particolari.

Le riunioni della Commissione mista e delle Sottocommissioni avranno luogo secondo le necessità e saranno indette d'accordo fra i due presidenti, i quali fisseranno la data ed il luogo delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 2.

La Commissione mista permanente dovrà deliberare circa i provvedimenti che convenga adottare per regolare lo scambio commerciale, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi ed, in generale, tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una più stretta collaborazione economica fra i due Paesi.

Art. 3.

Questo Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avverrà in Roma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e gli hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Madrid, in doppio esemplare, in lingua italiana ed in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede, 18 maggio 1940.

Per l'Italia — GASTONE GAMBARA

Per la Spagna — JUAN BEIGBEDER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1349.

Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

INCARICHI CONFERITI AI PROFESSIONISTI RICHIAMATI ALLE ARMI.

Art. 1.

Sostituzione provvisoria negli incarichi conferiti da pubbliche autorità.

Il professionista il quale abbia ricevuto un incarico, dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione e sia stato sostituito perchè in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, è reintegrato nell'incarico a sua domanda quando sia cessato il servizio.

L'autorità giudiziaria o la pubblica amministrazione con provvedimento non soggetto ad impugnazione determina in quale misura il compenso inerente all'incarico deve ripartirsi tra il primo professionista e quello che lo ha sostituito.

Art. 2.

Sostituzione negli incarichi conferiti da privati.

Qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perchè in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, qualora entrambi i professionisti appartengano alla stessa categoria, oppure quella che sarà designata dal presidente della superiore Confederazione, qualora i professionisti appartengano a categorie diverse, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato.

CAPO II.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI RICHIAMATI ALLE ARMI.

Art. 3.

Sospensione dei procedimenti disciplinari in confronto di professionisti.

I procedimenti disciplinari sono sospesi in confronto dei professionisti i quali si trovano in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate.

Possono inoltre essere sospesi i procedimenti disciplinari dei quali si rende impossibile il regolare svolgimento.

La sospensione è disposta con provvedimento del presidente dell'organo che procede, ed è revocata quando vengono a cessare le ragioni che l'hanno determinata.

I termini procedurali e la prescrizione dell'azione disciplinare restano sospesi fino alla revoca della sospensione del procedimento.

Art. 4.

Archiviazione degli atti.

Quando esistono prove evidenti che il professionista in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate non ha commesso il fatto o che questo non sussiste o non riveste gli estremi di infrazione disciplinare, il presidente dell'organo competente dispone l'archiviazione degli atti.

Il provvedimento del presidente è comunicato al procuratore del Re, e se riguarda sanitari, anche al prefetto, i quali possono chiedere che, cessato il servizio, si proceda in via disciplinare.

CAPO III.

SOSTITUZIONE PROVVISORIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI LIQUIDATORI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

Art. 5.

Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori.

Gli amministratori delle società anonime, i sindaci delle società per azioni ed i liquidatori delle società commerciali, i quali si trovino in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, possono essere sostituiti in via provvisoria a loro domanda o per deliberazione dell'organo a cui spetta la nomina degli amministratori, sindaci e liquidatori provvisori a norma degli articoli seguenti.

Art. 6.

Nomina degli amministratori e dei liquidatori provvisori

Gli amministratori provvisori sono nominati secondo le norme dell'art. 125 del Codice di commercio, anche se l'atto sostitutivo o lo statuto disponga diversamente.

Se vi è un solo amministratore la nomina è fatta dai sindaci ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.

La sostituzione provvisoria dei liquidatori è fatta dall'organo sociale a cui spetta la nomina dei liquidatori. Qualora l'organo competente non possa provvedere immediatamente, i liquidatori sono sostituiti in via provvisoria con provvedimento del presidente del tribunale.

Art. 7.

Nomina dei sindaci provvisori.

I sindaci provvisori sono nominati secondo le norme dell'ultimo capoverso dell'art. 183 del Codice di commercio.

I sindaci revisori dei conti o iscritti negli albi professionali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, sono sostituiti in via provvisoria dai sindaci supplenti rispettivamente revisori dei conti o iscritti negli albi professionali, anche se non siano i più anziani di età.

Non essendovi tra i sindaci supplenti alcun revisore dei conti od iscritto negli albi professionali, la nomina è fatta dai sindaci rimasti, rispettivamente fra i revisori dei conti o fra gli iscritti negli albi professionali ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.

Il presidente del Collegio sindacale che sia revisore dei conti è sostituito sino alla prossima assemblea dal più anziano in ordine di nomina dei revisori dei conti che facciano parte del Collegio stesso, e, nel caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età fra loro.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AZIENDE E GLI ISTITUTI DI CREDITO

Art. 8.

Funzionamento degli organi amministrativi collegiali.

Le adunanze degli organi amministrativi collegiali delle aziende e degli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938 XVI, n. 636, sono valide anche quando non vi possa intervenire, per effetto di servizio alle armi o al seguito delle Forze armate, il numero minimo dei componenti prescritto dalla legge o dallo statuto, purchè gli amministratori presenti non siano in numero inferiore a tre.

In caso diverso i poteri dell'organo amministrativo, per tutto il periodo in cui permane l'impossibilità di convocazione, sono provvisoriamente assunti da un commissario, prescelto dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ove possibile, fra gli amministratori rimasti.

Art. 9.

Funzionamento degli organi di sorveglianza.

I componenti degli organi di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, sono sostituiti dai supplenti.

Qualora la sostituzione non sia sufficiente ad assicurare la presenza in carica di almeno tre membri, quelli rimasti provvedono, con persone da essi nominate, a portare a tale numero i componenti dell'organo di sorveglianza. La stessa disposizione si applica quando la sostituzione non sia possibile ed i componenti rimasti in carica siano meno di tre.

Tuttavia, se il membro dell'organo di sorveglianza richiamato alle armi sia un revisore dei conti ovvero un iscritto in albi professionali, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, e non vi sia un supplente che abbia lo stesso requisito, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 7, anche se il numero dei componenti dell'organo di sorveglianza rimasti in carica non è ridotto a meno di tre.

CAPO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 10.

Durata della sostituzione provvisoria.

Gli amministratori, i liquidatori ed i componenti degli organi di sorveglianza sostituiti a norma della presente legge, cessato il vervizio, riprendono, in ogni caso, il loro ufficio, qualora il mandato non sia cessato.

Art. 11.

Efficacia della legge.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e cessa di avere efficacia tre mesi dopo la fine dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

RELAZIONE e R. DECRETO 4 settembre 1940-XVIII, n. 1350.
4ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, nell'udienza del 4 settembre 1940-XVIII, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1940-41.

MAESTA'

Per poter corrispondere taluni contributi ad enti ed istituzioni nonchè per imprevedibili esigenze dei servizi, occorre stanziare in bilancio i fondi necessari, ammontanti, complessivamente, a lire 130.000.

A ciò si provvede, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio corrente, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 34.681.076;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire centotrentamila (L. 130.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 135 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della ragioneria generale dello Stato, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 366-*quater* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro	»	25.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 84 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	»	5.000
Cap. n. 185-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo per la conservazione di raccolte entomologiche	»	50.000
Totale . . .	L.	130.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 100. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 settembre 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Chiodi Antonio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza degli ingegneri, dei periti, esperti e stimatori;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Medici Del Vascello Giacomo a consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Chiodi Antonio, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Medici Del Vascello Giacomo è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante degli ingegneri, dei periti, esperti e stimatori, in sostituzione del fascista Chiodi Antonio, deceduto.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3798)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 settembre 1940-XVIII.
Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Custonaci, con sede nel comune di Erice (Trapani), della Cassa agraria cooperativa di Napola, con sede nel comune di Monte San Giuliano (Trapani), della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta (Messina) e della Cassa popolare di prestiti di Salcano (Gorizia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-bis del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Custonaci, con sede nel comune di Erice (Trapani), della Cassa agraria cooperativa di Napola, con sede nel comune di Monte S. Giuliano (Trapani), della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina) e della Cassa popolare di prestiti di Salcano, con sede nel comune di Gorizia, le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1. L'avv. Antonio Scio fu Carmelo, per la Cassa rurale ed artigiana di Custonaci, con sede nel comune di Erice (Trapani);
2. L'avv. Paolo Gentile di Antonino, per la Cassa agraria cooperativa di Napola, con sede nel comune di Monte S. Giuliano (Trapani);
3. Il dott. Michelangelo Li Calzi, per la Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina);
4. L'avv. Delfido Paglilla fu Francesco, per la Cassa popolare di prestiti di Salcano, con sede nel comune di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3773)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1940-XVIII.
Sostituzione del sequestratario delle società « The United Limmer e Vorwhole Rok Asphalte » e « The Valde Travers Asphalte Paving Company », con sede a Ragusa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 26 luglio 1940-XVIII col quale le società « The United Limmer e Vorwhole Rok Asphalte » e « The Valde Travers Asphalte Paving Company » sono state sottoposte a sequestro ed il relativo incarico è stato affidato al dott. Giovanni Scribano;
Considerata l'opportunità di affidare ad altra persona l'incarico suddetto;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'incarico di sequestratario delle società « The United Limmer e Vorwhole Rok Asphalte » e « The Valde Travers Asphalt Paving Company » è affidato al dott. Camillo Perrier, che lo eserciterà in sostituzione del dott. Scribano Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato, limitatamente alla parte dispositiva, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3774)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1940-XVIII.
Sostituzione del sindacatore della Società anonima Peloritana Edilizia, con sede a Messina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII, col quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Peloritana Edilizia, con sede in Messina;
Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1940-XVIII, col quale fu revocato il sequestro e disposta la nomina di un sindacatore nella persona del Senatore Giuseppe Celi;
Visto il telegramma in data 27 agosto 1940-XVIII col quale il Senatore Giuseppe Celi comunica di non poter accettare l'incarico di sindacatore;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del sindacatore;
Vista la designazione fatta dal prefetto di Messina;

Decreta:

Il cav. rag. Federico Sales è nominato sindacatore della Società anonima Peloritana Edilizia, con sede in Messina, in sostituzione del Senatore Giuseppe Celi, dimissionario.

Roma, addì 20 settembre 1940-XVIII

(3775) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1940-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca popolare cooperativa di Varapodio » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;
Vista l'istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca popolare cooperativa di Varapodio », con sede in Varapodio (Reggio Calabria), e del « Banco di Napoli », mediante incorporazione della prima nel secondo;
Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre i termini di cui agli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;
Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione della « Banca popolare cooperativa di Varapodio », con sede in Varapodio (Reggio Calabria), e del « Banco di Napoli », mediante incorporazione della prima nel secondo.

Il termine, durante il quale è sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni 15, purchè in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1940-XVIII

(3803) *Il Ministro*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Compagnia Italiana Miniere Asfalto (C.I.M.A.), con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia Italiana Miniere Asfalto con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia Italiana Miniere di Asfalto (C.I.M.A.), con sede a Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Carlo Righi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3776)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1940-XVIII, n. 221, all'art. 10 lettera *a*), linea 7, ove è detto: «... e nei confronti delle altre categorie *ed* enti, istituzioni ed iniziative ...» ecc. devesi leggere: «... e nei confronti delle altre categorie *ad* enti, istituzioni ed iniziative ...», ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 agosto 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al al sig. Enrique Baigts console del Messico in Genova.

(3754)

In data 27 agosto 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al al sig. Ioan C. Popovici, console generale di Romania a Milano.

(3755)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 settembre 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Grassi Giuseppe, residente nel comune di Catania, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 ottobre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(3786)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 settembre 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Casadei Filippo, residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 9 ottobre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(3787)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1940-XVIII - N. 198

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	452,50
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,25
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7999
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,60
Id. 3,50% (1902)	73,325
Id. 3,00% Lordo	52,625
Id. 5,00% (1935)	94,625
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	75,45
Id. Id. 5,00% (1936)	96 —
Obbligazioni Venezie 3,50%	95 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,20
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1940-XVIII - N. 199

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	452,50
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,25
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,65
Id. 3,50% (1902)	73,35
Id. 3,00% Lordo	52,625
Id. 5,00% (1935)	94,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	75,40
Id. Id. 5,00% (1936)	95,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,175
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,175

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., in liquidazione, con sede in Varazze (Savona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 marzo 1939-XVII, col quale venne nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del suo richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

Il dott. Armando Pescatore fu Stefano è nominato commissario liquidatore della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona), in sostituzione del rag. Enea Cavalieri, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3761)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo A - grado 11°).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti al P. N. F. o alla G. I. L. o al G. U. F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita in una delle Università o Istituto universitario del Regno o di altro titolo equipollente, i quali alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

E' altresì ammessa la laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forme armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che

ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente articolo 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica dalla Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. ma la loro nomina a ruolo è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima.

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

6) copia dello stato di servizio militare di leva che il concorrente dovrà aver ultimato alla data di cui all'art. 3 oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari devono produrre copia dello stato del servizio militare con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati che risiedano nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;
un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;
un consigliere della Corte dei conti, membro;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;
un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;
un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176) ed alla legge 20 marzo 1940, n. 233, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397 e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1).
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1).
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3747)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 14798 del 21 maggio 1940 col quale venivano designati per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la sig.ra Grassi Luigia designata per la condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 21 giugno 1940 del podestà di Valle Lomellina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della sig.ra Grassi Luigia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Valle Lomellina e designata per la nomina la sig.ra Tinucci Pergentina domiciliata in Gambolò.

Il podestà di Valle Lomellina a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Valle Lomellina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3551)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25177 del 21 maggio 1940-XVIII col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signorina Tinurci Pergentina designata per la condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 5 settembre 1940-XVIII, n. 912, del podestà di Montecalvo Versiggia;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signorina Tinurci Pergentina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia e designata per la nomina la signorina Torrione Felicita, domiciliata in Cozzo.

Il podestà di Montecalvo Versiggia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Montecalvo Versiggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 13 settembre 1940-XVIII.

Il Prefetto

(3748)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1938-XVII, n. 18090, con il quale veniva indetto il pubblico concorso, per esami e per titoli ai posti di sanitari condotti vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto risultati idonei, determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1938-XVII:

1) Saviozzi dott. Remo . . . . punti 46,795
2) Pignatti dott. Piero . . . . » 46,272
3) Sportoletti dott. Alberto . . . . . . » 42,363
4) Benini dott. Spartaco . . . . . . » 42,318
5) Antongiovanni dott. Renzo . . . . . » 42,236
6) Torlone dott. Giulio . . . . . . » 40,977
7) Vecchioni dott. Cipriano . . . . . » 40,363

Grosseto, addì 14 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: PALMARDITA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, approvata col proprio decreto di pari data numero 12440;

Viste le dichiarazioni contenute nelle singole domande di ammissione al concorso, circa le condotte vacanti indicate nell'ordine di preferenza di ciascun concorrente;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse, per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Saviozzi dott. Remo, 2ª condotta di Santa Fiora.
2) Pignatti dott. Piero, condotta di Paganico.

Grosseto, addì 14 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: PALMARDITA

(3749)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.